



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99 DEL 13/10/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI SULL'IMPIEGO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO LAVORATIVO PUBBLICO ALLOCAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART.9-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 22° APRILE 2021,N.52, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 GIUGNO 2021, N.87 E DISPOSIZIONI DI MACRO ORGANIZZAZIONE

L'Anno **duemilaventuno** il giorno **treddici** del mese di **Ottobre** alle ore **14:00**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

| 1 | GALIFFI GIULIANO | Sindaco | X | |
|----------|------------------------|--------------|----------|----------|
| 2 | LATTANZI LUCA | Vice Sindaco | | X |
| 3 | DI MASSIMANTONIO PIERA | Assessore | X | |
| 4 | CORDONE DONATELLA | Assessore | X | |

Totali:

3

1

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale Francesca De Camillis.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il prossimo 15 ottobre, ricorre l'obbligo per "i datori di lavoro" di definire le modalità organizzative, compresa l'indicazione delle persone a cui assegnare il compito specifico, per la verifica del possesso della certificazione verde (Green pass) da richiedere a chiunque acceda nelle sedi delle pubbliche amministrazioni, così come previsto nel [Decreto Legge n. 127/2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021;

-L'articolo 1 del DL 127/2021 (GU 226/2021), al comma 1 prevede che "al personale delle amministrazioni pubbliche...", "...ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro...", "è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19..."

- Il successivo comma 2, prevede inoltre che 2. "la disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni".

-Il comma 3 prescrive che "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Tenuto conto che

- il controllo Green Pass del datore di lavoro prevede quindi anche l'eventuale verifica della certificazione di esenzione, disciplinata nella [circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute](#).

-Nella circolare citata si legge che "la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea .Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto."Si precisa, inoltre, che "i certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione."

Considerato che ,il decreto, nel comma 4 prescrive che "I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.", aggiungendo che "per i lavoratori di cui al comma 2 (cioè coloro che non siano dipendenti dell'ente) "la verifica sul rispetto delle prescrizioni", oltre che dagli stessi datori di lavoro dell'ente a cui accedono "è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro".

Rilevato che

- il comma 5 attribuisce ai “datori di lavoro” l’onere di definire “entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”.

-tali verifiche possono essere effettuate “anche a campione”, ed è necessario “prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”.

-Gli stessi datori di lavoro hanno l’obbligo di individuare “con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”.

-Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10](#) che disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma nazionale e delle certificazioni verdi.

-Il comma 6 prescrive che laddove il personale “comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”;

Atteso che i commi 7, 8 e 9 disciplinano le conseguenze per le violazioni alle disposizioni precedenti:

- Il comma 7 fa riferimento agli obblighi a carico di chi accede alla sede e il comma 8 prevede che, “In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4” (cioè gli obblighi di verifica) o “di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto” (cioè l’adozione degli atti organizzativi), nonché per la violazione di cui al comma 7 (cioè il rispetto delle prescrizioni da parte di chi accede), si applicano le sanzioni previste nel decreto legge [19/2020](#) nell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, elevando la sanzione amministrativa per le violazioni di cui al comma 7, da 600 a 1.500 euro.
- Il comma 9 dispone, come già prevedeva il dl 19/2020 che “le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Riferito altresì che il comma 11 dispone che “ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8”, intendendo con ciò tutti gli aspetti relativi sia agli obblighi individuali che alle disposizioni organizzative, fatta eccezione per la sanzione prevista per il mancato rispetto degli obblighi da parte dei dipendenti;

Riferito che

-il cosiddetto “Green Pass” è una certificazione digitale che può essere accessibile sullo smartphone del soggetto interessato o stampata su supporto cartaceo che consiste in un codice a barre bidimensionale (QR Code) emesso attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

-La verifica sul possesso del certificato verde può attraverso un esame visivo, ma se si vuole accertare che sia autentico e vigente è necessario fare ricorso all’applicazione ufficiale “Verifica C19” di cui, necessariamente, il soggetto che opera la verifica deve essere munito.

-L’attività di verifica richiede una “organizzazione” delle modalità di effettuazione, oltre alla individuazione dei soggetti titolati a effettuarla nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 25 del GDPR che prescrive, già nella fase di progettazione (privacy by design) la definizione di sistemi che garantiscano il rispetto delle disposizioni a tutela dei dati personali.

-A tal fine è opportuno che il “processo di verifica del green pass” sia incluso nel “registro del trattamento” con l’indicazione di elementi specifici quali:

- Il responsabile del trattamento
- Le finalità e la base giuridica
- l’indicazione degli operatori addetti al trattamento dei dati
- le modalità di utilizzo dei dati
- le modalità e tempi di conservazione
- la valutazione del rischio

Rilevato che è necessario che l’Ente predisponga una specifica “informativa”, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR con lo scopo di rendere edotto ogni interessato delle finalità e modalità del trattamento, oltre che dei propri diritti in caso di violazione. È opportuno, tuttavia, precisare che il comma 5 dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 afferma che “l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.

Il Garante per la protezione dei dati personali, inoltre, con una [nota del 6 settembre scorso](#), con riferimento alle verifiche sul possesso del “green pass” ha precisato che “il trattamento dei dati personali funzionale a tali adempimenti, se condotto conformemente alla disciplina su richiamata e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (e in primo luogo del principio di minimizzazione) non può, pertanto, comportare l’integrazione degli estremi di alcun illecito, né tantomeno l’irrogazione delle sanzioni paventate nelle note ricevute dal Garante. Il trattamento in questione non necessita, peraltro, di autorizzazione da parte del Garante e va condotto, come già osservato, nel rispetto del complessivo quadro normativo su richiamato”

Inoltre, in [data 10 agosto](#), rispondendo a una richiesta al riguardo, la stessa Autorità sul tema relativo ai limiti e ai presupposti del potere di accertamento dell’identità del titolare delle certificazioni verdi, nei contesti nei quali sia richiesto il possesso di tali attestazioni, ha precisato che la disciplina procedurale (oggi riconducibile al dPCM 17 giugno 2021) comprende, del resto –

oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell'identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 13, c.4, del citato dPCM. Tra le garanzie previste da tale decreto è, del resto, compresa anche l'esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell'intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto dPCM).

Entro questi termini, pertanto e nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del citato d.P.C.M., è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all'art. 13, c.2, dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Tenuto conto che

- ai fini dell'attuazione delle prescrizioni è dunque necessario che il “datore di lavoro” definisca le modalità organizzative e individui i soggetti a cui affidare le operazioni di controllo.

-Il provvedimento di organizzazione dovrà contenere la descrizione delle procedure da adottare, definendone gli aspetti operativi, anche precisando le modalità di attuazione del “controllo a campione” e in particolare modo dovrà prevedere:

- modalità di esercizio dell'attività di verifica
- soggetti incaricati all'esercizio della verifica
- procedura per il trattamento delle informazioni
- procedura per l'adozione delle decisioni in caso di criticità
- modalità di attuazione del sistema sanzionatorio

Considerato che:

- il D.Lgs.n.165/2001, art.5, riconosce alle Pubbliche Amministrazioni autonomia organizzativa, al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e l'attuazione del principio di funzionalità rispetto ai compiti e dai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art.2 del medesimo decreto;

Dato atto che:

1.l'organizzazione del comune di Mosciano prevede n.5 aree;

2.il Sindaco in qualità di datore di lavoro ai sensi del d.lgs.vo 81/2006 attribuisce formale incarico ai Responsabili di Area all'esercizio della verifica;

3.la competenza alla verifica degli obblighi di cui al comma 1 dell'art.9 quinquies farà pertanto capo ai Responsabili di area ;

Ritenuto di definire come segue le misure organizzative sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo in particolare:

– L’attività di controllo sui Responsabili di area deve avvenire a cura del Segretario Generale o suo delegato;

– L’attività di controllo sui dipendenti e su chi svolge la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in sedi di servizi comunali a cura del Responsabile di area cui le risorse umane risultano assegnate;

-Al Responsabile di Area il controllo compete anche con riferimento a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, con contratti esterni, prestino la loro attività all’interno dell’ente. L’area competente viene individuata sulla base del soggetto che ha affidato l’incarico e stipulato il relativo contratto/disciplinare di incarico o in base al servizio a cui tali soggetti fanno riferimento

– Le attività di controllo dei titolari delle cariche elettive avverrà a cura del responsabile del Personale e nel caso di riunione del Consiglio Comunale a cura del Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato;

Preso atto, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267, così come modificato dal D.L.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal segretario generale; e dato atto che non occorre acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile non comportando l’atto riflessi diretti e/o indiretti di carattere finanziario e/o patrimoniale;

DELIBERA

1. Di prendere atto del D.P.C.M del 12.10.2021 ad oggetto: ”Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid -19 da parte del personale”;

2. Di approvare l’allegato:” DISCIPLINARE CONTENENTE LE MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO DELLA VERIFICA SUL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 AI FINI DELL’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO”;

3. di definire come segue le misure macro organizzative sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo in particolare:

– L’attività di controllo sui Responsabili di area deve avvenire a cura del Segretario Generale o suo delegato;

– L’attività di controllo sui dipendenti e su chi svolge la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in sedi di servizi comunali a cura del Responsabile di area (o suo delegato) cui le risorse umane risultano assegnate;

-Al Responsabile di Area il controllo compete anche con riferimento a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, con contratti esterni, prestino la loro attività all’interno dell’ente. L’area competente

viene individuata sulla base del soggetto che ha affidato l'incarico e stipulato il relativo contratto/disciplinare di incarico o in base al servizio a cui tali soggetti fanno riferimento

– Le attività di controllo dei titolari delle cariche elettive avverrà a cura del Responsabile del Personale (o suo delegato) e, nel caso di riunione del Consiglio Comunale, a cura del Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato presente in servizio.

4. Con separata votazione si la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del TUEL stante l'imminenza del termine di attuazione delle disposizioni di legge.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Amministrativa

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 13/10/2021

Il Responsabile del Settore
(Francesca De Camillis)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisito il solo parere tecnico di cui all'art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 14/10/2021 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata trasmessa con elenco n. 21633, in data 14/10/2021 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, li 14/10/2021

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 13/10/2021, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 14/10/2021 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo
